



28 APR. 2014

AOO\_005 / 28/158  
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione esclusivamente in modalità  
telematica ai sensi del d.lgs. 82/2005.  
Sostituisce l'originale

Destinatari:


FIMMG – Segreteria Regionale.

e.p.c.

Assessore al Welfare

Direttori Generali della ASL

InnovaPuglia S.p.A.



**Oggetto: Dematerializzazione della ricetta medica. Verbale della seduta del CPR della Medicina Generale del 12/3/2014. Riscontro vostra nota prot. 29/14 del 4/4/2014.**

Si riscontra alla vostra nota richiamata in oggetto per evidenziare quanto segue.


1. Codesta organizzazione sindacale dichiara che il progetto di dematerializzazione della ricetta medica "...necessita quindi di un inserimento a livello contrattuale tanto è vero che lo stesso art. 55 septies del d.lgs. 165/2001 prevede al, comma 4, un espresso richiamo agli accordi nazionali che stranamente non è riportato nella relazione esposta in Comitato".

Su tal punto si fa rilevare che il D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni con L.n. 221/2012, dispone all'art.13 che le Regioni provvedono "...alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico..." e che i medici prescrittori "...rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."<sup>1</sup>.

Il d.lgs. 165/2001 prevede, a sua volta, all'art. 55-septies comma 4 che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione da parte dei medici delle prescrizioni dematerializzate "...costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi."

Il combinato disposto dell'art. 13 del D.L. 179/2012 e dell'art.55-septies comma 4 non prevede alcun inserimento a livello contrattuale, stabilendo al contrario l'inderogabilità delle disposizioni di legge da parte di qualsiasi forma di accordo contrattuale nazionale o locale.

Inoltre, la DGR n. 240/2013 stabilisce esclusivamente che "...la realizzazione della dematerializzazione della prescrizione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e delle tempistiche concordate con le Amministrazioni Centrali, viene effettuata assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle



*associazioni di categoria degli operatori interessati al fine di condividere gli aspetti tecnico-organizzativi di impatto sui processi di lavoro", senza alcun richiamo agli aspetti di concertazione contrattuali.*

2. Inoltre, per quel che riguarda l'onere del costo dell'*add-on* per l'assolvimento degli obblighi di cui al DPCM 26/3/2008, codesta Organizzazione Sindacale dichiara che *"...l'art. 13 bis del vigente ACN non prevede da nessuna parte che la Regione debba mettere a disposizione gli strumenti per la trasmissione per soli due anni ma invece prevede che il medico utilizzi i sistemi messi a disposizione dalle regioni"*

Sul tema si rimanda a quanto già comunicato con le note prot. AOO\_081/1374 del 7/4/2014 e AOO\_081/1390 del 7/4/2014 che si trasmettono nuovamente in allegato a beneficio di tutti.

Ad InnovaPuglia S.p.A. si chiede di inoltrare la presente alle software house che forniscono gli add-on SIST Puglia relativi agli applicativi di cartella clinica di MMG e PLS.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore di Area  
(dott. Vincenzo Pomo)